

IL DIRIGENTE E L'ORGANICO DI DIRITTO DELLE AUTONOMIE SCOLASTICHE

EGIDIO PAGANO

- **Criteri di individuazione e riparto organico**
- **Procedura e responsabilità**
- **Percorso di informazione, comunicazione e proposta**
- **Determinazione del numero di classi in O.D.**
- **Classi all'organico del personale docente**
- **Istituti Tecnici Corsi quadriennali e Filiera 4+2**
- **Organico dei docenti degli istituti professionali**
- **Normativa di riferimento**

SOS Dirigenti scolastici

GESTIRE LA SCUOLA mese per mese

SUPPORTO ON LINE PER AFFRONTARE
ADEMPIMENTI E SCADENZE

EDIZIONE
ASINCRONA

UN PERCORSO AGGIORNATO ALLE NORMATIVE VIGENTI, PER AFFRONTARE ADEMPIMENTI, SCADENZE E SCELTE STRATEGICHE PER L'A.S. 2025/2026

Il percorso fornisce un supporto costante e mirato a chi ricopre ruoli organizzativi e strategici nella scuola, offrendo strumenti concreti e aggiornamenti normativi per affrontare con sicurezza le sfide di ogni mese. Pensato per dirigenti, staff e referenti, propone approfondimenti sui principali adempimenti da gestire durante l'anno.

Grazie a videolezioni mensili e materiali di supporto, mette a disposizione strumenti operativi, indicazioni pratiche e riferimenti normativi aggiornati per affrontare con efficacia scadenze e processi organizzativi.

OBIETTIVO

Il percorso è curato da Dirigenti scolastici con lunga esperienza, capaci di condividere pratiche collaudate e soluzioni efficaci

A CHI SI RIVOLGE

Dirigenti scolastici, staff del Ds, figure di coordinamento e docenti referenti

EDIZIONE ASINCRONA

14 videolezioni tratte dai nostri webinar supportate da slides e risorse

VAI ALLA SCHEDA DEL CORSO



CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E RIPARTO ORGANICO

L'Organico di Diritto (OD) delle autonomie scolastiche, concesso e definito secondo i criteri richiamati dalle norme vigenti, ed utilizzate per il calcolo del riparto, tiene conto dei seguenti elementi:

- alunni complessivamente iscritti e presenti in anagrafe
- numero delle classi, per i posti comuni
- numero degli alunni, per i posti del potenziamento
- ore assegnate per gli alunni diversamente abili sulla base della certificazione ai sensi della Legge n. 104/1992
- riparto della dotazione organica nazionale, per il potenziamento dei posti di sostegno, effettuato in base al numero degli alunni disabili certificati per le 4 aree unificate ai sensi dell'art. 15 c. 3-bis del D.L. n. 104 del 12/9/2013, convertito con la Legge n. 128 del 2013
- scelte didattico-organizzative effettuate dal Collegio dei docenti per i percorsi di Istruzione professionale
- scelte didattico-organizzative effettuate dal collegio dei docenti, anche, per i nuovi percorsi di istruzione tecnica come



definiti dal D.M. n. 29 del 19/2/2026 e regolarmente registrato dalla Corte dei Conti con il n. 372 in data 6/3/2026, concernente l'attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge n. 144 del 23/9/2022 recante la revisione dell'assetto ordinamentale degli istituti tecnici e dei corrispondenti quadri orari e risultati di apprendimento in esito dai relativi percorsi. I contenuti del D.M. sono stati anticipati dalla nota MIM n. 253 del 25/2/2026

- scelte didattico-organizzative per i percorsi quadriennali della filiera tecnologico-professionale in seguito alla candidatura presentata ai sensi del D.M. n. 221 del 14/11/2025 in applicazione del D.L. n. 127 del 9/9/2025.

Inoltre i criteri tengono conto della presenza nei diversi territori:

- delle aree montane
- delle piccole isole
- delle aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo migratorio
- delle aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica.



Nel processo di riparto si tiene conto anche del fabbisogno per i diversi progetti e le attività espletate attraverso le convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale, realizzati dalle scuole anche in rete.

L'autonomia scolastica, per l'attribuzione dell'Organico del personale, viene intesa nella sua interezza, anche in presenza di più sedi associate o distaccate.

Rimane lo scarto, nonostante si sia via via ridotto, tra l'OD ed "Organico di Fatto" (OF), così come è stato quasi completamente assorbito all'interno dell'OD il così detto "Organico di potenziamento" e potrebbe ulteriormente ridursi sulla base della Legge n. 199 del 30/12/2025 (Legge finanziaria 2026).

Ci sembra opportuno fare notare che la Legge finanziaria del 2026 è intervenuta, con il c. 520, sull'art. 1 c. 64 della Legge n. 107/2015 (c.d. Buona Scuola) la dove stabilisce che l'Organico dell'autonomia delle scuole non sarà più determinato su base triennale ma su base annuale "nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente". Infine stabilisce che l'organico sarà definito, annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dopo aver rilevato "il personale cessato o che abbia



chiesto di cessare a qualsiasi titolo” ed “il numero di classi e il numero di posti dell’organico dell’autonomia, distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 16-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo n. 59 del 17/4/2017”. Tutto Ciò comporta la possibilità di interventi successivi di adattamento dell’organico complessivo alle necessità e controlli contingenti di bilancio. Fatto peraltro già operativo per quanto riguarda le supplenze brevi negli istituti secondari, per periodi di assenza del titolare fino a 10 giorni, da coprire con personale interno all’organico dei singoli Istituti e possibilità di deroga esclusivamente per “motivazioni didattiche”. Infine sulla determinazione complessiva dell’Organico delle autonomie scolastiche pesa quanto previsto:

- dall’art. 1 c. 828 legge n. 207 del 30/12/2024
- dalla circolare Mef n. 8 del 7/4/2025
- “Indicazioni operative in merito alla riduzione del turn over”.



PROCEDURA E RESPONSABILITÀ

Già dagli elementi richiamati dalla norma risulta evidente il complesso meccanismo che sovrintende alla definizione dell'organico nazionale e quindi, a cascata, regionale, provinciale e della singola Istituzione scolastica.

Il dirigente scolastico in questo percorso è chiamato, al termine della fase delle iscrizioni, a definire il fabbisogno organico della propria scuola in considerazione dei bisogni e delle prospettive della propria utenza del territorio e delle scelte didattiche del Collegio dei docenti.

Percorso delicato in quanto le sue proposte rientrano nella responsabilità dirigenziale, tracciata dall'ex art. 21 del D.L.vo n. 165 del 2001, di tipo amministrativo e, in particolare modo per gli Organici del personale, di tipo erariale. Pertanto, nell'ambito delle scelte dirigenziali, il percorso interno alle scuole è scandito dal seguente flusso di informazioni ed atti gestionali:

- numero di iscrizioni acquisite
- percentuale stimata di ripetenza possibilmente su base storica (ove calcolata); valore influente ai fini del numero complessivo di alunni in anagrafe dello studente



- numero di classi terminali in uscita
- determinazione del numero di classi complessive da richiedere sulla base sia delle iscrizioni che delle disposizioni e criteri del D.P.R. 81/2009
- numero di alunni diversamente abili di nuova iscrizione, in uscita e/o per eventuali ripetenze. A questo flusso dovrà essere dato diverso peso in riferimento all'ordine di scuola in cui ci si trova ad operare (infanzia, primaria, secondarie di primo e secondo grado) e tenendo conto del Decreto interministeriale relativo alla costituzione degli Organici del personale docente che il MIM emana di concerto con il MEF generalmente nel mese di marzo
- Decreto interministeriale non ancora emanato per l'a.s. 2026/2027 a causa della riforma ordinamentale degli Istituti Tecnici in attuazione delle innovazioni normative relative agli Istituti tecnici. Pertanto al momento gli UU.SS.RR. hanno dato solamente indicazioni, nelle more dell'emanazione del prescritto D.I., di assunzione dei dati di organico per tutti gli ordini di scuola ad eccezione degli istituti di secondo grado o comunque con l'inserimento solo dei dati relativi agli anni successivi al primo. Fatto questo che, peraltro, non consen-



te di definire l'OD delle scuole. Ritardo che probabilmente farà slittare altre scadenze comunque connesse alla gestione del personale scolastico.



PERCORSO DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PROPOSTA

Il percorso per la predisposizione dell'Organico dell'Istituto diretto costituisce una procedura, a titolarità del dirigente scolastico, le cui fasi possono essere rappresentate come di seguito:

- comunicazione al collegio dei docenti per eventuale deliberazione sulle scelte relative alle classi di concorso atipiche presenti nelle scuole secondarie superiori soprattutto, ma non solo, negli istituti professionali e nei tecnici
- informazione alle Rappresentanze Sindacali Unitarie sulla proposta d'organico che tiene conto sia della consistenza numerica degli alunni che delle scelte organizzative e didattiche operate dagli OO.CC. di Istituto, anche con l'obiettivo di evitare situazioni di personale in esubero; indicazione richiamata ultimamente dalla stessa Nota MIM n. 253 del 25/2/2026
- inserimento a SIDI della proposta di OD, supportato da apposita relazione, per la successiva autorizzazione da parte degli ambiti territoriali degli Uffici scolastici regionali.

L'OD non sempre coincide con l'OF per eventuali deroghe con-



cesse in riferimento alle condizioni ed ai bisogni particolari che dovranno essere opportunamente documentate dal Dirigente e di cui se ne assume la responsabilità anche in riferimento ad eventuale successivo provvedimento per danno erariale.



REGOLA GENERALE PER LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI CLASSI IN ORGANICO DI DIRITTO

Dal numero di classi dipende il personale docente necessario, da destinare all'OD (c.d. "organico dell'autonomia"), per coprire tutte le attività didattiche obbligatorie previste per i diversi ordinamenti ed indirizzi di studio presenti sul territorio. L'OD viene determinate come di seguito.

PRIMO ANNO

Divisione del numero complessivo di iscritti per il numero di alunni per singola classe che ordinariamente è pari:

1. Per l'**infanzia** da un minimo di 18 ed un massimo di 26 alunni.
2. Per la **primaria** da un minimo di 15 ed un massimo di 26 alunni con le seguenti deroghe:
 - in comuni montani da 10 alunni
 - in pluriclassi da un minimo di 8 ed un massimo di 18 alunni da attivare solo in caso di assoluta necessità ed è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso. In tal caso la dotazione



organica per il potenziamento dell'offerta formativa potrà essere utilizzata anche per lo sdoppiamento di singoli insegnamenti curriculari.

3. Per le **scuole secondarie di primo grado** da un numero minimo di 18 ed un massimo di 27 alunni.
4. Per le **scuole secondarie di secondo grado** (vengono considerate classi iniziali sia il primo che il terzo anno dei diversi indirizzi) da un minimo di 26 ed un massimo di 30 alunni:
 - se sono presenti ordini di studio o sezioni di diverso tipo le classi si formano separatamente per ogni ordine e sezione, seppure il numero totale viene desunto, indipendentemente dagli indirizzi, dal numero totale degli iscritti.
 - classi articolate (costituite da gruppi di alunni di due indirizzi generalmente compatibili per numero totale di ore nelle discipline di indirizzo) da un minimo di 27 ed un massimo di 30 alunni, ma è necessario che il gruppo più piccolo sia composto da almeno 12 alunni
 - in presenza di alunni con disabilità “di norma” la classe può essere costituita con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata, nella relazione di accompagnamento del Dirigente, la necessità di tale consistenza numeri-



ca rispetto alle esigenze formative ed alle difficoltà degli alunni disabili.

Dato il numero di classi autorizzate, come sopra determinato, è responsabilità del Dirigente assegnare alle stesse gli alunni sulla base non solo di criteri didattici ma anche di considerazioni sia organizzative che di garanzia per la sicurezza.

CLASSI INTERMEDIE

Per classi intermedie si intendono quelle classi successive alla 1^a per le scuole primaria; la 2^a e la 3^a per gli istituti della secondaria primo grado; la 2^a e la 4^a per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. L'organico classi è determinato:

- di norma dallo stesso numero di classi purché abbiano una media di 18-20 alunni per classe. Per consistenze minori potrebbe essere necessario accorpare le classi (dello stesso indirizzo negli istituti superiori di secondo grado). Al verificarsi di tale necessità gli Organi Collegiali ne definiscono i criteri
- dalla richiesta di costituzione di classe articolata opportunamente motivata (eccezionalmente potrebbe essere attuata, anche, per la classe 3^a negli istituti di istruzione superiore di 2° grado).



CLASSI TERMINALI

- Per le scuole primarie e secondarie di 1° grado mantenimento dello stesso numero dell'anno precedente con un numero di alunni pari alla media 18-20
- Per gli Istituti secondari di II grado le classi devono avere una consistenza di non meno di 10 alunni (di norma).

L'OD autorizzato dall'USR (definito dal numero complessivo di classi) può essere incrementato, sulla base della richiesta motivata del Dirigente, solo in caso di straordinarie ed inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni eventualmente giunti per trasferimento. In tal caso potranno essere attribuite ulteriori classi e personale in deroga, costituendo l'OF (Organico di fatto) per l'anno scolastico successivo.

Al fine di evitare che tale evento possa verificarsi con ricorrenza si ricorda che è responsabilità del Dirigente accogliere le domande di iscrizione "entro il limite massimo dei posti, complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule". Per tale motivo:

- il Consiglio di Istituto deve aver deliberato i criteri di priorità



nell'accettazione delle iscrizioni in caso di esubero rispetto alla disponibilità di spazi e personale della scuola

- il Dirigente deve disporre la trasmissione della domanda di iscrizione, eventualmente non accolta, alla seconda istituzione scolastica richiesta, dalla famiglia/alunni, all'atto dell'iscrizione.**



DAL NUMERO DI CLASSI ALL'ORGANICO DEL PERSONALE DOCENTE

PER L'INFANZIA

- n. 1 docente per gruppo di alunni con tempo scuola ridotto (25 ore)
- n. 2 docenti per gruppo di alunni con tempo scuola normale (40 ore elevabile a 50 ore)
- Per determinare l'**organico docenti** è sufficiente moltiplicare il totale delle ore per le classi costituite e dividerlo per 25 (orario cattedra del docente).

PER PRIMARIA TEMPO NORMALE (posti comuni)

È sufficiente moltiplicare 27 ore per il numero delle classi costituite e dividere per 22 (orario cattedra docente che dovrà completare con 2 ore di programmazione)

- Eventuale spezzone, se pari o superiore a 12 ore, si arrotonda all'intero per eccesso
- Per primaria tempo pieno (posti comuni) è sufficiente moltiplicare 40 ore per il numero delle classi costituite e dividere



per 22 (orario cattedra docente che dovrà completare con 2 ore di programmazione).

PER PRIMARIA TEMPO NORMALE (inglese)

Le ore per classe previsti dall'ordinamento sono così distribuite:

- Classe prima - 1 ora
- Classe seconda - 2 ore
- Classi terza, quarta e quinta - 3 ore
 - assegnate ai **docenti specializzati** se compatibile con il carico di orario personale dei docenti. Altrimenti vengono assegnate a **docenti specialisti** (nel limite del contingente regionale) con posto cattedra di 22 ore o almeno con spezzatura pari a 18 ore.

ORGANICO DI DIRITTO PER LA PRIMARIA (educazione motoria)

Sono affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio n. 2 ore di educazione motoria nelle classi IV e V da attuare in forma:

- **Aggiuntiva** al tempo scuola, per le classi con orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30
- **Comprensiva** nel tempo scuola in quelle classi a tempo pie-



no (40 ore); in tale ipotesi è possibile realizzare l'attività in compresenza.

Pertanto, al fine di determinare il numero di docenti in OD è sufficiente moltiplicare il numero complessivo di classi (IV e V presenti in istituto) per 2 e dividere per 22 (orario cattedra docente che dovrà completare con 2 ore di programmazione). Eventuali spezzoni saranno utilizzati per formare le Cattedre ad Orario Esterno (COE).

PER GLI ISTITUTI SECONDARI DI 1° GRADO

Tutte le cattedre (riferite alle nuove classi di concorso) sono ricondotte a 18 ore settimanali con eventuali spezzoni che contribuiscono a costituire, di norma se superiori a 6 ore, le COE.

- Per le classi a **tempo prolungato** (da 36 a 40 ore), sulla base delle richieste prodotte dalle famiglie, l'USR assegna organico per n. 38 ore settimanali per classe e queste ultime sono calcolate in riferimento al numero degli alunni iscritti
- Per le classi ad **indirizzo musicale** è necessario:
 - che le classi vengano costituite secondo i criteri numerici generali
 - costituire una **commissione**, presieduta dal dirigente sco-



lastico o da un suo delegato, composta da **almeno un docente per ognuna delle specialità strumentali previste e da un docente di musica**, per valutare le attitudini degli alunni che hanno chiesto l'iscrizione e successivamente ripartiti nelle specifiche specialità strumentali, tenuto conto dei posti disponibili

- che la scuola assicuri l'insegnamento di quattro strumenti musicali
- che le classi vengano suddivise in quattro gruppi riferiti agli strumenti musicali
- che abbiano una copertura oraria di 2 ore settimanali per singolo strumento; le attività potranno essere articolate in unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria e organizzate anche su base plurisettimanale, corrispondenti a 6 ore settimanali di insegnamento del singolo docente per ciascun sottogruppo
- la scelta degli strumenti adottati è fatta con delibera motivata del collegio dei docenti ed inserita nel Piano triennale dell'offerta formativa
- è necessario che in ogni classe ci siano gruppi costituiti con almeno 3 alunni per singolo strumento



- L'organico delle classi per l'**indirizzo musicale** viene così determinato:
 - Per ogni tre classi (1^a, 2^a e 3^a) vengono assegnate 4 cattedre (per i quattro strumenti musicali) così calcolate: classi 3 moltiplicato 6 ore settimanali = 18 per strumento studiato
 - 18 ore moltiplicato per il numero di strumenti pari a 4 = cattedre n. 4
- Qualora sia stato attivato il tempo prolungato, le stesse sono svolte nei limiti dell'orario settimanale previsto per gli alunni
- L'organico delle classi in cui si impartisce per 2 ore la **seconda lingua comunitaria** (oltre l'inglese)
 - in presenza di docenti con contratto a T.I. nella scuola
 - eventuale sostituzione della seconda lingua comunitaria è necessario che venga espressamente autorizzata in OD.

PER GLI ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO (licei e tecnici)

Le cattedre (riferite alle nuove classi di concorso) sono ricondotte a 18 ore settimanali con eventuali spezzoni che contribuiscono a costituire, di norma se superiori a 6 ore, le COE.

- Le cattedre per singola classe di concorso vengono determinate moltiplicando il numero di ore settimanali della disci-



plina per singola classe (eventualmente distinguendo tra ore previste al biennio e quelle del triennio) per il numero delle classi richieste o assegnate. Successivamente dividendo il totale per 18 ore (orario individuale da contratto)

- Eventuali spezzoni di ore fino a 6 (non confluiti in COE) vengono attribuiti dal dirigente ai docenti, che si siano dichiarati disponibili, sulla base di criteri di precedenza, e per un totale complessivo di cattedra non superiore a 24 ore
- Occorre prestare molta attenzione alle classi di concorso “atipiche” ed alla condizione che è necessario tutelare l'organico (docente) esistente anche in riferimento alla graduatoria interna. Ciò anche al fine di individuare eventuali perdenti posto secondo la tempistica e le indicazioni contenute nel CCNI vigente per la mobilità. Graduatoria di istituto che dovrà essere stilata eventualmente anche incrociando le graduatorie di classi di concorso diverse se coinvolte nella atipicità.

ORGANICO INSEGNANTI DI RELIGIONE

– Per la **scuola dell'infanzia**

- n. 1 posto orario cattedra ogni 24 ore (più 1 ora a disposizione)



- Corsi sperimentali quadriennali - Filiera Tecnologica e Professionale 4+2
 - Per la **scuola primaria**
 - n. 1 posto orario cattedra ogni 22 ore (non si tiene conto delle ore di programmazione)
 - Per la **scuola secondaria di 1° e 2° grado**
 - n. 1 posto orario cattedra ogni 18 ore (1 ora ogni 18 classi).
- Le cattedre di R.C. vanno inserite sulla piattaforma SIDI e comunicate all'ufficio diocesano territorialmente competente.



ISTITUTI TECNICI, CORSI QUADRIENNALI E FILIERA 4+2

Mentre nessun problema nuovo si presenta per i Licei, che continueranno a sviluppare l'OD necessario secondo le regole e le disposizioni già adottati nell'anno scolastico precedente, non altrettanto si può dire per le Istituzioni Scolastiche che erogano corsi ad indirizzo tecnico e quelle autorizzate a realizzare i percorsi di durata quadriennale della Filiera Tecnologica Professionale.

Innanzitutto va ricordato che l'art. 2 del decreto-legge n. 127 del 9 settembre 2025, ha fatto rientrare i percorsi formativi della filiera tecnologico professionale in modo strutturale nell'offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; in tal modo superando la natura di sperimentazione con cui erano stati istituiti. Infatti con specifico decreto ministeriale è stata disciplinata l'attivazione dei percorsi quadriennali concernenti la filiera formativa tecnologico-professionale, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, attraverso la procedura della candidatura. Pertanto coloro che sono stati autorizzati



dovranno attenersi alle disposizioni di seguito riportate.

Quanti hanno proposto progetti 4+2, ed a cui sono stati già autorizzati, lo hanno fatto sulla base del quadro orario antecedente alla riforma, oggi realizzata in applicazione del D. Legge n. 144/2022. Infatti il progetto è stato autorizzato sulla base della propria proposta progettuale a suo tempo elaborata.

Ma considerato che la nota del MIM n. 253 del 25/2/2026, con riferimento a tale fattispecie di progetto, precisa che “I dirigenti scolastici delle istituzioni che hanno avuto autorizzati i percorsi quadriennali nell’ambito della filiera adatteranno il quadro orario di massima, che era stato inserito nei progetti approvati, ai nuovi quadri orari di cui al decreto in oggetto (decreto di riforma come da D.M. n. 29/2026), che saranno diffusi a breve”.

Pertanto tenuto conto che allo stato i quadri orari “riformati” (quelli sulla base dei quali deve essere rivisto anche il quadro orario dei percorsi già autorizzati) non sono ancora definitivi con riguardo sia alle classi di concorso, a cui assegnare le discipline del curricolo dell’“area generale” (seppur complessivamente già evidenti nella bozza in circolazione viste le discipline contemplate) ed a quelle del curricolo dell’“area di in-



dirizzo flessibile” (alla data odierna ancora da definire), con le ore da attribuire alle stesse, si ritiene che al momento sia inevitabile attendere per acquisire il quadro orario di riferimento certo che consenta di determinare il relativo fabbisogno di OD. Si ritiene pertanto che l’organico, anche di tali corsi, sarà possibile definirlo, seppur con riguardo alle scelte che le singole scuole sono tenute ad effettuare, solo con la ufficialità delle classi di concorso a cui assegnare le discipline dei riformati Istituti tecnici. In ogni caso, come recita la nota n. 253 del 25 febbraio '26, dovrebbe essere “fatta salva la necessità che non si vengano a determinare posizioni di sovrannumero”.

Di certo è che, per gli istituti tecnici, la riforma prevede un quadro orario ridisegnato su due aree didattiche: Area Generale (comune a tutti gli indirizzi ed articolazioni) con un monte ore complessivo, per il primo anno, pari a 19, ed Area di Indirizzo flessibile con un monte ore complessivo, sempre per il primo anno, pari a 13 . Quest’ultima area prevede inoltre n. 66 ore annuali di quota del curriculum a disposizione della scuola e su cui, riteniamo, gli OO.CC. dovranno deliberare la classe di concorso a cui assegnarle. Deliberazione da adottare sicuramente con riferimento alle finalità formative (PECUP già definito dalla



proposta di riforma) proprie dell'indirizzo. Ed è su questi presupposti che il dirigente e gli OO.CC. dovranno a breve opportunamente deliberare con riferimento alle sole classi prime. In ogni caso si presuppone che, sia per gli Istituti tecnici che per i corsi della filiera formatica tecnologia-professionale, si dovrà procedere con l'inserimento dei dati al SIDI sulla falsariga della procedura già adottata per gli Istituti professionali per le ore a disposizione della scuola. Mentre una volta definite da parte del MIM, le classi di concorso a cui attribuire le discipline del curriculum di indirizzo. Il calcolo dell'organico docenti potrà seguire la procedura ordinaria. Cioè il rapporto tra le ore complessive, previste per singola classe di concorso rispetto al n. di classi richieste, e n. 18 ore per singola cattedra ($n. \text{ ore} \times n. \text{ classi} / 18$). Tale calcolo potrà determinare eventuali spezzoni orario che confluiranno in COE o nella disponibilità della scuola, da assegnare successivamente al personale interno che ne fa richiesta.



ORGANICO DEI DOCENTI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

Anche per gli 11 indirizzi previsti per i “Nuovi Istituti professionali” disegnati dal Decreto n. 92 del 24 maggio 2018 e con il carico orario per le discipline delle due aree didattiche, come previsto dagli allegati al decreto n. 33 del 12 giugno 2020, tutte le cattedre (riferite alle nuove classi di concorso) sono ricondotte a 18 ore settimanali con eventuali spezzoni che contribuiscono a costituire, di norma se superiori a 6 ore, le COE. La determinazione dell’OD per questa tipologia di istituti risulta più complessa in quanto:

- Si deve tenere conto della distribuzione oraria, come definita dal decreto n. 33 sopra richiamato, per le singole discipline previste per le due aree didattiche
- Le aree didattiche sono rappresentate dalle discipline comprese
 - nell’area comune
 - nell’area di indirizzo.

Infatti tra queste due aree si distribuiscono le 32 ore complessive



settimanali previste dai diversi percorsi di studio così rappresentate:

- area comune - 18 ore
- area di indirizzo - 14 ore.

Per l'**area comune**, uguale per tutti gli 11 indirizzi, il calcolo delle ore per disciplina e quindi per l'organico docente risulta standardizzato come indicato dalle schede per indirizzo comprese nell'Allegato A al decreto n. 33/2020.

Pertanto per determinare l'OD dei docenti è sufficiente:

- moltiplicare il numero di classi, definito rispetto al numero di iscritti per classe, per le ore previste per singola classe e dividendo il totale per 18 ore cattedra.

Per l'area di indirizzo le classi di concorso (in caso di atipicità) e le ore di didattica settimanale devono essere definite, in quanto è prevista una forbice con numero di ore minimo e massimo per disciplina, sulla base delle scelte operate dal Collegio dei docenti rispetto:

- agli obiettivi didattici previsti dal percorso formativo
- al profilo in uscita (PECUP) ed al codice ATECO di riferimento.

Pertanto è competenza e responsabilità del Dirigente:

- fare una proposta, circa le ore e le classi di concorso da in-



serire nel percorso didattico e di conseguenza in organico docenti

- la proposta terrà conto di eventuali docenti, già presenti in organico, da tutelare per evitare esuberi
- la proposta è sottoposta alla deliberazione del collegio dei docenti, comprensiva di calendario orario e classi di concorso, possibilmente con sviluppo sull'intero percorso quinquennale.

Ultimata tale procedura si potrà determinare, ed inserire a SIDI, la proposta di OD su cui l'USR (Ambito Territoriale) effettuerà le valutazioni di competenza ai fini della compatibilità con l'organico di ambito assegnato.

A questo punto si procederà secondo la regola generale per determinare l'OD dei docenti:

- numero di classi moltiplicato il n. di ore per singola disciplina e dividendo il totale per n. 18 ore cattedra, rispettivamente per l'area comune e di indirizzo
- si sommeranno le cattedre complessive per singola classe di concorso ed eventuali spezzoni orario previste sia per l'Area comune che per quella di indirizzo, in caso di cattedre della stessa classe di concorso



- eventuali spezzoni orario, di norma se superiori a 6 ore, confluiranno nella costituzione della COE; azione di competenza dell'ufficio di Ambito territoriale (AT)
- OD e quadro orario che sarà inserito al SIDI, per tutte le classi, mediante la funzione “gestione Monte Ore Professionali”

Per l'organico degli insegnanti di religione valgono le regole già viste per gli istituti di 1° e 2° grado:

- n. 1 posto orario cattedra ogni 18 ore (n. 1 ore ogni 18 classi).
- Le cattedre di R.C. vanno inserite sulla piattaforma SIDI e comunicate all'ufficio diocesano territorialmente competente.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R. n. 81 del 20/3/2009 - “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica
> [VAI ALLA NORMA](#)
- D.L. 104 del 12/9/2013 convertito con la Legge n. 128/2013 - “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”
> [VAI ALLA NORMA](#)
- Legge n. 107 del 13/7/2015 - “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”
> [VAI ALLA NORMA](#)
- D.P.R. n. 19 del 14/2/2016 - Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento
> [VAI ALLA NORMA](#)
- D.M. n. 259 del 9/5/2017 - Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso
> [VAI ALLA NORMA](#)
- D.M. n. 92 del 24/5/2018 - Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale
> [VAI ALLA NORMA](#)



- D.M. n. 33 del 12/6/2020 - Classi di concorso da abbinare, in relazione ai nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, alle discipline di riferimento [...] indicati nell'allegato 3 al Decreto MIUR n. 92 del 24/5/2018
> [VAI ALLA NORMA](#)
- D.I. n. 176 dell'1/7/2022 - Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale scuole secondarie di primo grado
> [VAI ALLA NORMA](#)
- C.M. n. 2116 del 9/9/2022 - Insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di docenti specialisti. Chiarimenti per l'anno scolastico 2022/2023
> [VAI ALLA NORMA](#)
- D.M. n. 33 del 26/2/2024 art. 1 c. 1 - Organici docenti autorizzati a.s. 2024-2025
> [VAI ALLA NORMA](#)
- Nota ministeriale n. 47577 del 26/11/2024 - Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2025/2026
> [VAI ALLA NORMA](#)



- Nota MIM n. 2242 del 21/11/2025 - Filiera formativa tecnologico professionale – Attivazione percorsi per l'anno scolastico 2026/2027 – Scadenza presentazione candidature: 10/12/2025

[> VAI ALLA NORMA](#)

- Legge n. 199 del 30/12/2025 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

[> VAI ALLA NORMA](#)

- Nota MIM n. 253 del 25/2/2026 - Decreto concernente l'attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge n. 144 del 23/9/2022, recante la revisione dell'assetto ordinamentale degli istituti tecnici e la definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai relativi percorsi

[> VAI ALLA NORMA](#)

- D.M. n. 29 del 19/2/2026 - Decreto concernente l'attuazione degli articoli 26 e 26-bis del D.L. n. 144 del 23/9/2022, recante la revisione dell'assetto ordinamentale degli istituti tecnici e la definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai relativi percorsi

[> VAI ALLA NORMA](#)